REGOLAMENTO (CEE) N. 3310/85 DEL CONSIGLIO

del 18 novembre 1985

che modifica il regolamento (CEE) n. 358/79 relativo ai vini spumanti prodotti nella Comunità e definiti al punto 13 dell'allegato II del regolamento (CEE) n. 337/79

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

considerando che, per motivi di razionalità e di chiarezza, occorre abrogare l'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 358/79 (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3686/84 (4), il cui disposto è ripreso dal regolamento (CEE) n. 3309/85 (5);

considerando che gli articoli 12 e 16 del regolamento (CEE) n. 358/79 hanno fissato i tenori massimi di anidride solforosa totale rispettivamente per i vini spumanti e per i vini spumanti di qualità;

considerando che in applicazione degli articoli precitati la Commissione ha elaborato e presentato al Consiglio una relazione sulle conoscenze scientifiche e lo sviluppo tecnologico per quanto riguarda l'impiego dell'anidride solforosa nell'enologia;

considerando che da questa relazione risulta che una riduzione dei limiti massimi totali di anidride solforosa è compatibile con le conoscenze enologiche attuali e con il progresso tecnologico realizzato per la maggioranza dei tipi di vini; che è inoltre opportuno limitare al minimo indispensabile l'impiego di tutti gli additivi alimentari; che occorre quindi prevedere una diminuzione dei limiti massimi di anidride solforosa totale di 15 milligrammi per litro per tutti i vini spumanti;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3686/84 ha modificato l'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 358/79 introducendo il principio che il vino spumante di qualità del tipo aromatico può essere ottenuto solo utilizzando, per la costituzione della partita, mosti di uve parzialmente fermentati; che, per garantire lo smercio dei vini che prima di tale modifica erano normalmente destinati all'elaborazione di vini spumanti di qualità del tipo aromatico, occorre autorizzare a titolo transitorio, per l'elaborazione dei vini spumanti di qualità, l'utilizzazione dei vini provenienti da uve appartenenti alle varietà ammesse per questa elaborazione e raccolte prima del 31 dicembre 1984;

considerando che l'esperienza fatta con i vini provenienti dalla varietà «Picpoul» ha dimostrato che occorre inserire tale varietà nell'elenco delle varietà dalle quali possono essere ottenuti vini spumanti di qualità del tipo aromatico,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 358/79 è modificato come segue:

1) l'articolo 8 è abrogato;

2) l'articolo 12 è modificato nel modo seguente:

   a) il testo del paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

   «1. Fatte salve le disposizioni più restrittive che possono essere applicate dagli stati membri ai vini spumanti prodotti nel loro territorio, il tenore totale di anidride solforosa dei vini spumanti non può superare 235 milligrammi per litro.»;

   b) al paragrafo 2 il valore 25 è sostituito dal valore 40;

   c) il testo del paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente:

   «3. Sulla scorta dell'esperienza acquisita, la Commissione presenta al Consiglio, anteriormente al 1° aprile 1990, una relazione sui tenori massimi di anidride solforosa, accompagnata eventualmente da proposte su cui il Consiglio delibera a maggioranza qualificata anteriormente al 1° settembre 1990.»;

   d) il testo del paragrafo 4 è sostituito dal testo seguente:

   «4. Le modalità di applicazione del presente articolo, nonché le misure transitorie per i vini spumanti originari della Comunità prodotti anteriormente al 1° settembre 1986 e per i vini spumanti importati sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 67 del regolamento (CEE) n. 337/79.»;

3) l'articolo 16 è modificato nel modo seguente:

   a) il testo del paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

   «1. Fatte salve le disposizioni più restrittive che possono essere applicate dagli stati membri per i vini spumanti di qualità e per i vini spumanti di qualità prodotti in regioni determinate, prodotti nel loro territorio, il tenore totale di anidride solforosa di questi vini spumanti non può superare 185 milligrammi per litro.»;

   b) al paragrafo 2 il valore 25 è sostituito dal valore 40;

(1) GU n. C 182 del 9. 7. 1984, pag. 17.
(2) GU n. C 12 del 14. 1. 1985, pag. 132.
(3) GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 130.
(4) GU n. L 341 del 29. 12. 1984, pag. 3.
(5) Vedi pagina 9 della presente Gazzetta ufficiale.

c) il testo del paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente:

«3. Sulla scorta dell'esperienza acquisita, la Commissione presenta al Consiglio, anteriormente al 1° aprile 1990, una relazione sui tenori massimi di anidride solforosa, accompagnata eventualmente da proposte su cui il Consiglio delibera a maggioranza qualificata anteriormente al 1° settembre 1990.»;

d) il testo del paragrafo 4 è sostituito dal testo seguente:

«4. Le modalità di applicazione del presente articolo, nonché le misure transitorie per i vini spumanti di qualità ed i vini spumanti di qualità prodotti in regioni determinate, originari della Comunità e prodotti anteriormente al 1° settembre 1986 e per i vini spumanti di qualità importati sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 67 del regolamento (CEE) n. 337/79.»;

4) il testo dell'articolo 22 è completato con il testo seguente:

«I vini spumanti di qualità del tipo aromatico e i vini spumanti di qualità del tipo aromatico prodotti in regioni determinate possono essere ottenuti mediante l'impiego, per la costituzione della partita (cuvée), di vini provenienti da uve raccolte prima del 31 dicembre 1984 e appartenenti alle varietà di viti il cui elenco figura nell'allegato.»;

5) nell'allegato, il termine «Picpoul» è inserito dopo il termine «Perle».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso è applicabile a decorrere dal 1° settembre 1986, salvo l'articolo 1, punto 4, che si applica a decorrere dal 1° settembre 1984.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 18 novembre 1985.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. FISCHBACH